

Giurisprudenza

Autorizzazione agli accertamenti bancari: nessun obbligo di esibizione

13 Agosto 2007

Solo alla sua esistenza è legata la legittimità delle indagini e delle relative risultanze



Piena legittimità degli accertamenti bancari anche quando l'autorizzazione a procedere, pur essendo esistente, non sia stata mostrata al contribuente che ne abbia più volte fatto richiesta. La conferma è arrivata dalla sezione tributaria della Suprema corte, con la sentenza n. 14023/2007. In particolare, i giudici hanno ribadito che la norma (in particolare, l'articolo 51 del Dpr n. 633/1972) subordina la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all'esistenza dell'autorizzazione e non anche alla relativa esibizione all'interessato.

L'orientamento, peraltro, è risultato in linea con quanto espresso dalla stessa agenzia delle Entrate con la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006. Nell'ottica della tutela della riservatezza, e al fine di evitare che l'atto autorizzatorio facente riferimento a specifici esiti dell'attività ispettiva in precedenza operata, possa rivelarsi "inaffidabile" sul piano della tutela dei diritti del soggetto verificato, fino al punto da compromettere il rapporto intercorrente fra la banca e il suo cliente, il documento di prassi ha previsto l'eliminazione dell'obbligo di allegazione dell'autorizzazione alla richiesta di accesso ai dati bancari.

La disposizione risponde a una duplice esigenza. Nei confronti dell'intermediario risulta, infatti, agevole constatare la totale assenza di un interesse a conoscere le motivazioni istruttorie specifiche di un accertamento fiscale in corso, con il rischio, semmai, di vederne impropriamente utilizzate la ragione e la natura, nei confronti del cliente sottoposto a indagine fiscale. Con

riferimento a quest'ultimo soggetto è altrettanto agevole rilevare che il suo indubbio interesse al rispetto delle prerogative di riservatezza nei confronti della banca, e di ogni altro intermediario, verrebbe pienamente garantito laddove i suoi diritti di tutela potranno essere esercitati tramite la conoscenza delle specifiche motivazioni contenute nell'autorizzazione alla quale potrà accedere, naturalmente, dopo l'eventuale notifica dell'avviso di accertamento.

di

Giuseppe Malinconico

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/autorizzazione-agli-accertamenti-bancari-nessun-obbligo-esibizione>